

**Realizzazione / completamento di isole ecologiche su suolo pubblico e privato**

(Integrazione all'art. 11, capo III del Regolamento)

**PREMESSA**

Richiamato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, ed in particolare i punti 2, 7 ed 8 dell'Art. 11, che recitano:

2) *Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private recintate, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che rimane proprietario dei contenitori (l'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo).*

7) *Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:*

- *devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;*
- *la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche, onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;*
- *lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;*
- *il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.*

8) *Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dal Gestore del servizio di collocazione dei contenitori in area privata recintata, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico, previa acquisizione di autorizzazione da parte del Gestore del servizio che è rilasciata anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico, l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che è rilasciata a titolo gratuito per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.*

Richiamato altresì l'Art. 99 del Regolamento edilizio del Comune di San Maurizio Canavese, punti dall'1 al 6:

1) *Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali devono essere individuati spazi destinati all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.*

2) *L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche degli spazi di cui al comma 1, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere coerenti con le esigenze logistiche del servizio di raccolta rifiuti.*

3) *La progettazione degli spazi di cui al comma 1 deve prevedere i necessari accorgimenti per mitigare gli impatti visivi e odoriferi. A tal fine è consentito realizzare idonee strutture, esclusivamente dedicate al ricovero dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, soggette a mera autorizzazione amministrativa dell'Area competente in materia ambientale nel rispetto del Regolamento per la gestione dei Rifiuti urbani e per l'igiene del suolo vigente.*

4) Deve sempre essere rispettata la distanza minima di m 5,00 dalle finestre e dalle porte di locali adibiti alla permanenza umana.

5) Gli spazi destinati all'ubicazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di immobili vincolati dalla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004.

6) Si applica la seguente normativa:

- d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;

- legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2. ;

- Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Il presente documento costituisce un allegato al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018, di cui costituisce parte integrante.

## **1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

Per "isola ecologica" s'intende un'area delimitata da una struttura rigida ancorata al suolo in maniera non permanente, con o senza copertura, dedicata al ricovero dei contenitori dei rifiuti solidi urbani e dotata di cancelli d'accesso per il recupero degli stessi da parte degli operatori della ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti.

Nel caso in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata di collocazione dei contenitori in area privata recintata, è possibile richiedere al Comune di San Maurizio C.se l'autorizzazione alla realizzazione di opportune "isole ecologiche" su suolo pubblico o su aree private di pertinenza fuori dalla recinzione di confine.

La realizzazione delle suddette isole ecologiche, anche qualora insistenti su suolo pubblico, sarà a totale carico del soggetto privato richiedente, così come la pulizia e la manutenzione delle medesime.

Le isole ecologiche ricadenti all'interno del centro abitato dovranno essere realizzate in conformità con le prescrizioni di massima riportate nel seguito, nell'ottica di uniformarne le caratteristiche estetiche.

In particolare, ciascuna isola ecologica dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- deve essere posizionata su superficie piana pavimentata o asfaltata, priva di ostacoli alla movimentazione dei contenitori, e deve presentare caratteristiche dimensionali idonee a garantire un'agevole movimentazione dei contenitori dei rifiuti posti al suo interno;
- il manufatto per il ricovero dei contenitori deve essere realizzato tramite fissaggio a terra di pali metallici a sezione quadrata a sostegno di pannellatura in lamiera microforata (diametro fori: 8 mm, senso di perforazione allineato con il lato maggiore del pannello) fissata ai suddetti pali preferibilmente mediante imbullonatura, a garanzia di una più agevole manutenzione / sostituzione;
- l'altezza del manufatto deve essere non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
- le pannellature laterali dovranno essere sollevate rispetto al piano stradale in misura non inferiore a 5 cm, per prevenire l'azione degli agenti atmosferici. Analogamente i piantoni, per la parte infissa al suolo, dovranno essere appositamente trattati;

- i cancelli di accesso al manufatto potranno essere realizzati a scorrimento (con binarietto a terra di altezza non superiore a cm 1,00 o attraverso sospensione superiore) oppure a battente, purché l'apertura avvenga verso l'interno e dovranno presentare sistema di chiusura a chiave universale quadrata;
- la struttura dovrà essere verniciata in modo da garantire la massima resistenza alle intemperie (colore: RAL 6012 opaco);
- a protezione di conferimenti abusivi di rifiuti, la parte superiore del manufatto potrà essere eventualmente delimitata da grigliato in rete metallica elettrosaldata zincata (dim. maglia 20 x 20 cm) e/o verniciata in uniformità rispetto alla delimitazione laterale. La stessa dovrà inoltre essere fissata su idonei supporti.

Nei complessi edilizi di recente realizzazione ove siano presenti rientranze della cancellata parzialmente delimitate, aggettanti su strada, dedicate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dovrà essere previsto il completamento dell'isola ecologica mediante continuazione della cancellata esistente e realizzazione di cancelletto di chiusura. Quest'ultimo potrà essere realizzato a scorrimento (con binarietto a terra di altezza non superiore a cm 1,00) oppure a battente con apertura verso l'interno e dovrà essere dotato di sistema di chiusura a chiave universale quadrata. La parte di cancellata delimitante l'isola ecologica, dovrà inoltre essere dotata di opportuna rete oscurante, al fine di nascondere alla vista i contenitori dei rifiuti.

## **2. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

L'istanza di autorizzazione alla realizzazione di isole ecologiche dovrà essere redatta in bollo ed inoltrata al Comune di San Maurizio C.se, il quale fornirà riscontro in merito entro 30 giorni dalla ricezione. L'istanza di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore di condominio o da altro tecnico incaricato e corredata di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la mancanza di spazi idonei interni per il ricovero dei contenitori. Al modulo di istanza compilato e firmato dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Stralcio planimetrico in scala opportuna (1:1000) che fornisca l'inquadramento di massima dell'area interessata dall'intervento;
- Rilievo fotografico del contesto urbano ove si prevede la realizzazione dell'isola ecologica.

Il Comune, valutata l'ammissibilità della richiesta pervenuta (anche a mezzo di sopralluoghi congiunti con il Gestore della raccolta rifiuti e con il soggetto richiedente) fornisce all'utente la corretta volumetria dei contenitori calcolata di concerto con il Gestore sulla base del numero di utenze iscritte a ruolo e del numero di unità abitative presenti, unitamente alle prescrizioni costruttive di massima indicate al punto 1 del presente allegato, alle quali il progettista incaricato dovrà attenersi in sede progettuale.

Sulla base delle volumetrie calcolate dal Gestore e delle suddette indicazioni costruttive, il soggetto richiedente integra l'istanza presentata con la documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati:

- Planimetria in scala opportuna (1:200 / 1:500) dell'area interessata dall'intervento, con indicate le misure necessarie per la valutazione della sicurezza della circolazione stradale (distanze da semafori, intersezioni, carreggiate, impianti di segnaletica verticale, ...);
- Planimetria generale, prospetti e particolari costruttivi del manufatto (scala non inferiore a 1:50);
- Relazione sintetica inerente il dimensionamento delle strutture e le caratteristiche costruttive dell'isola ecologica;

Il Comune, nel caso non si renda necessario procedere alla richiesta di integrazioni documentali, approva il progetto presentato e rilascia contestualmente l'autorizzazione alla realizzazione dell'isola ecologica, comprensiva dell'eventuale autorizzazione all'occupazione gratuita di suolo pubblico. Tale autorizzazione è da ritenersi valida fino ad eventuale decadenza dell'attuale sistema porta a porta per la gestione dei rifiuti solidi urbani e può comunque essere revocata in qualsiasi momento dal Comune nel caso in cui intervengano cambiamenti inerenti la modalità di gestione dei rifiuti o qualora si ravvisassero irregolarità nella realizzazione delle isole ecologiche, problemi di sicurezza o di intralcio alla viabilità. L'eventuale futura rimozione dell'isola ecologica sulla base dei suddetti presupposti sarà anch'essa da realizzarsi a totale cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

#### **REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE E COLLAUDO**

Le isole ecologiche dovranno essere realizzate a regola d'arte e mediante l'utilizzo di materiali e processi in grado di garantire la resistenza della struttura e la durevolezza nel tempo.

A seguito dell'avvenuta realizzazione di ciascun manufatto, dovrà essere trasmessa al Comune di San Maurizio C.se la dichiarazione di corretta posa in opera da parte della ditta incaricata, unitamente ad autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di tecnico abilitato, attestante che il manufatto in progetto è conforme alle norme previste a tutela della circolazione stradale e rispondente alle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) vigenti, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla spinta del vento.